



Regione Lombardia

DECRETO N. 11901

Del 04/08/2023

Identificativo Atto n. 4602

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

INTEGRAZIONE AL DECRETO N. 9706 DEL 28/06/2023-INTERVENTI ANNUALI DI PRELIEVO DEL CINGHIALE (IAPC) SUL TERRITORIO REGIONALE E SOGLIE MINIME DI PRELIEVO PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2023/30 GIUGNO 2024-COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA C.A.C. 8 - ALTO GARDA - BRESCIA.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA – BRESCIA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. n. 19/2015 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la l.r. n. 7/2016 "Modifiche alla l.r. n. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla l.r. n. 26/1993, (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della l.r. n. 19/2015 e della l. r. n. 32/2015 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. n. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015;
- la d.g.r. n. 4998/2016 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Richiamati, inoltre:

- la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- la l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la l.r. 17 luglio 2017, n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";
- la deliberazione di Giunta regionale 30 giugno 2022, n. 6587 "Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del PRIU - "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025", ai sensi del decreto-legge n. 9 del 17.02.2022 "Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA" convertito con modificazioni dalla legge 07.04.2022 n. 29 - (di concerto con il Vicepresidente Moratti)" e successive modifiche e integrazioni;

Premesso che con decreto n. 9706 del 28/06/2023 la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di questa Regione ha approvato gli "INTERVENTI ANNUALI DI PRELIEVO DEL CINGHIALE (IAPC) SUL TERRITORIO REGIONALE E SOGLIE MINIME DI PRELIEVO PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2023/30 GIUGNO 2024 – SECONDA ANNUALITA' DEL PRIU "PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLA PSA NEI SUINI DI ALLEVAMENTO E NELLA SPECIE CINGHIALE (SUS



Regione Lombardia

SCROFA) DELLA REGIONE LOMBARDIA PER IL TRIENNIO 2022/25"

Considerato che nel decreto suddetto:

- è stato ribadito che le disposizioni di cui agli atti di approvazione degli IAPC per la stagione venatoria 2022/23, prorogati con il presente provvedimento fino al 30 giugno 2024, non possono in alcun modo essere derogate o modificate dagli organi di gestione degli istituti faunistico-venatori cui sono riferite;
- è stato definito di demandare a successivi atti dei dirigenti delle Strutture AFCP, l'eventuale adozione di adeguamenti, modifiche o integrazioni alle modalità attuative del prelievo, sia in forma selettiva che in forma collettiva, negli istituti faunistico-venatori sui territori di rispettiva competenza;

Richiamato il decreto n. 8745 del 20/06/2022 "Autorizzazione al prelievo venatorio del cinghiale in caccia di selezione nel comprensorio alpino di caccia di Brescia C.A.C. 4 Bassa Valle Camonica e C.A.C. 8 Alto Garda stagione venatoria 2022/2023 - l.r. n. 26/1993";

Vista la nota pervenuta in data 18 luglio 2023, con la quale il Comprensorio Alpino di Caccia di Brescia ha presentato le disposizioni particolari integrative al decreto n. 9706 del 28/06/2023;

Ritenuto di approvare le seguenti disposizioni relative a modalità e orari di caccia secondo le indicazioni del Comprensorio:

- la caccia di selezione deve avvenire da postazioni fisse georeferenziate che devono essere preventivamente comunicate al Comprensorio.
- Tutte le postazioni devono essere rispettare le distanze minime per l'esercizio venatorio di cui alla l.r. 26/93, art. 43, comma 1 lettere f), i), l) inoltre la linea di tiro non può essere indirizzata verso un'altra postazione o comunque che possano mettere a rischio l'incolumità di terzi;
- l'uscita deve essere comunicata 24 ore prima:
 - alla Polizia Provinciale tramite e-mail all'indirizzo area2.polizia@provincia.brescia.it o tramite What's app al n. 335494159;
 - al Comprensorio tramite e-mail all'indirizzo compensorioc8@gmail.com o tramite What's app al n. 3394457803;
 - la comunicazione deve riportare nome e cognome del cacciatore, Comune, località e il punto con coordinate GPS (WGS 84 UTM 32N);
- l'eventuale pratica del foraggiamento prevista ai sensi della DRG XI/1761 del 17/06/2019, dovrà attenersi alle modalità già individuate nel decreto n. 8745 del 20/06/2022, precisando che:
 - tale pratica deve essere limitata ai soli casi ove sia necessario allontanare gli animali dalle zone abitate al fine di poterlo abbattere in sicurezza;
 - le coordinate del sito di alimentazione dovranno essere comunicate, con le stesse modalità sopra riportate, alla Polizia e al Comprensorio;
 - il foraggiamento deve essere sospeso e l'alimento residuo deve essere rimosso a



Regione Lombardia

- fine intervento o, comunque, in assenza di abbattimenti programmati;
- Al fine di tutelare la fauna selvatica e di ridurre il disturbo nel periodo delicato della riproduzione e per motivi di pubblica sicurezza rispetto alla fruizione turistica del territorio montano e durante la stagione venatoria, il periodo di caccia in selezione è così suddiviso:
 - dal 1 Luglio 2023 fino al 31 Gennaio 2024 e a giugno 2024 con le seguenti modalità;
 - dal 1 luglio al 30 settembre compreso e dal 1 giugno al 30 giugno 2024 è consentito 2 giorni alla settimana scelti dal cacciatore all'atto dell'iscrizione (ad esclusione del martedì e del venerdì) dalle ore 0.00 alle ore 8:00 e dalle ore 20:00 alle ore 24:00;
 - dal 1 ottobre al 31 gennaio è consentito 2 giorni alla settimana scelti dal cacciatore all'atto dell'iscrizione da un ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto;
 - dal 1 febbraio 2024 al 31 maggio 2024: è consentito solo su chiamata da parte del Comprensorio a seguito di segnalazioni di danno; o di presenza in aree agricole soggette a danneggiamento da parte delle popolazioni di cinghiali; 5 giorni alla settimana (ad esclusione del martedì e del venerdì) da un'ora prima dell'alba alle ore 24;
 - ai fini del corretto monitoraggio e gestione della specie è necessario che la rilevazione dei dati del capo abbattuto sia fatta da un rilevatore biometrico abilitato;
 - **La raccolta dei dati:** deve avvenire sui file excel forniti, dalla Struttura AFCP di Brescia, al Comprensorio;
 - Dovranno essere rispettate tutte le norme relative alla biosicurezza, in particolare:
 - le carcasse andranno conferite presso il centro di raccolta "casa di caccia" individuato dal comprensorio nel più breve tempo possibile; in tale sede sarà possibile eviscerare e spellare l'animale in modo da smaltire tali visceri in modo corretto, come previsto dalla normativa;
 - inoltre il cacciatore dovrà effettuare i prelievi sanitari di legge: prelevando almeno 80-100 grammi di diaframma o massetere e una provetta di sangue, i campioni biologici dovranno poi essere conferiti nel minor tempo possibile all'IZSLER in via Bianchi n. 7/9 - 25124 Brescia per l'espletamento delle analisi e i controlli di legge;
 - la carcassa del cinghiale abbattuto potrà essere ritirata dal cacciatore solamente dopo almeno due giorni lavorativi, tempo necessario per avere la risposta in caso di positività oppure in via alternativa anche subito dopo il prelievo dei necessari campioni previa sottoscrizione da parte del cacciatore di un modulo apposito fornito dal Comprensorio stesso;

Visto che la richiesta soddisfa i requisiti di cui alla disciplina vigente in materia;

Tenuto conto della documentazione in atti;



Regione Lombardia

Ritenuto:

- di accogliere la proposta, nei termini sopra specificati;
- che non sia da acquisire la documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 83 e 91 del d.lgs. n. 159/2011;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di 30 giorni previsti dalla legge n. 241/1990;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI e XII legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 4350 del 22/02/2021 "IV Provvedimento organizzativo 2021", con la quale è stato assegnato a Galbiati Enzo l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia;

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare le seguenti disposizioni integrative al decreto 9706 del 28/06/2023, sotto riportate:
 - la caccia di selezione deve avvenire da postazioni fisse georeferenziate che devono essere preventivamente comunicate al Comprensorio;
 - Tutte le postazioni devono essere rispettare le distanze minime per l'esercizio venatorio di cui alla l.r. 26/93, art. 43, comma 1 lettere f), i), l) inoltre la linea di tiro non può essere indirizzata verso un'altra postazione o comunque che possano mettere a rischio l'incolumità di terzi;
 - l'uscita deve essere comunicata almeno 24 ore prima:
 - alla Polizia Provinciale tramite e-mail all'indirizzo area2.polizia@provincia.brescia.it o tramite What's app al n. 335494159;
 - al Comprensorio tramite e-mail all'indirizzo compensorioc8@gmail.com e tramite What's app al n. 3394457803;
 - la comunicazione deve riportare nome e cognome del cacciatore, Comune, località e il punto con coordinate GPS (wgs 84 UTM 32N);
 - l'eventuale pratica del foraggiamento prevista ai sensi della DRG XI/1761 del 17/06/2019, dovrà attenersi alle modalità già individuate nel decreto n. 8745 del 20/06/2022, precisando che:
 - tale pratica deve essere limitata ai soli casi ove sia necessario allontanare gli animali dalle zone abitate al fine di poterlo abbattere in sicurezza;
 - le coordinate del sito di alimentazione dovranno essere comunicate, con le stesse modalità sopra riportate, alla Polizia e al Comprensorio;
 - il foraggiamento deve essere sospeso e l'alimento residuo deve essere rimosso a fine intervento o, comunque, in assenza di abbattimenti programmati nell'arco di 10 giorni;



Regione Lombardia

- Al fine di tutelare la fauna selvatica e di ridurre il disturbo nel periodo delicato della riproduzione e per motivi di pubblica sicurezza rispetto alla fruizione turistica del territorio montano e durante la stagione venatoria, il periodo di caccia in selezione è così suddiviso:
 - dal 1 Luglio 2023 fino al 31 Gennaio 2024 e giugno 2024 con le seguenti modalità:
 - dal 1 luglio al 30 settembre compreso e dal 1 giugno al 30 giugno 2024 è consentito due giorni alla settimana scelti al cacciatore all'atto dell'iscrizione (ad esclusione del martedì e del venerdì) dalle ore 00 alle ore 8 e dalle ore 20 alle ore 24;
 - dal 1 di ottobre al 31 gennaio è consentito due giorni alla settimana scelti dal cacciatore all'atto dell'iscrizione (ad esclusione del martedì e del venerdì) da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto;
 - dal 1 febbraio 2024 al 31 maggio 2024: è consentito solo su chiamata da parte del Comprensorio a seguito di segnalazioni di danno; o di presenza in aree agricole soggette a danneggiamento da parte delle popolazioni di cinghiali; 5 giorni alla settimana (ad esclusione del martedì e del venerdì) da un'ora prima dell'alba alle ore 24;
- 3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comprensorio Alpino di Caccia C.A.C. 8 Alto Garda, alla Polizia Provinciale ed alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste;
- 4. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
- 5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013
- 6. di pubblicare sul sito internet della Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge